

Diritto civile A-J

Lezione 14 – Il diritto all’oblio

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso 1 e problema
 2. Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: cenni. Una possibile soluzione al caso 1
-
1. Caso 2 --- Domande

1. Caso 1

- In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l'omicidio da parte del Sig. X della moglie
- L'articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale

1. Caso 1

- Il Sig. X lamenta che l'articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all'oblio
- Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un'attività artigianale
- Il Sig. X lamenta in particolare che l'articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali


1. Problema

- Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all'oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell'ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l'omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?


2. Orson Wells: Citizen Kane [Quarto potere] (1941)




2. Alessandro de Concini (2020)



2. Amy Wallace



2. Robert Pirsig



2. Pirsig, Lila

- «La stampa che l'aveva idolatrato gli si rivoltò contro. L'attacco più feroce venne dal «New Yorker» nel 1937, in un articolo intitolato Pesce d'aprile, che metteva in ridicolo tutto quanto lo riguardasse, dai suoi hobby al suo aspetto fisico. Sidis denunciò la rivista per diffamazione e violazione della sfera privata. [...]»

2. Pirsig, Lila

- «Nel 1976, incuriosito dalla vicenda di Sidis, Dan Mahony, di Ipswich, nel Massachusetts, volle cercare di capire che cosa l'ex ragazzo prodigio avesse realmente fatto in quegli anni. «È vero» spiegava Mahony «che svolse lavori da poco e malpagati, ma anche Einstein, quando elaborò la teoria della relatività, faceva l'impiegato in un ufficio brevetti. Avevo l'impressione che ci fosse sotto dell'altro».
- Mahony dedicò i successivi dieci anni a esaminare le carte di Sidis».

2. <http://www.sidis.net/>



Sidis Archives

Am James Sidis (SIGH-dis), a world-famous child prodigy said to have been a "prodigious failure" who actually wrote many books, articles, and periodicals. He wrote using [pseudonyms](#) because he abided by the principles of anonymous contribution and avoidance of fame. Thus through his own choosing the many people did not know of his highly productive life. Sidis worked fulltime jobs and did his prodigious thinking and writing on his own time.

[W. J. Sidis Archive](#) presents here all of his writings found so far: four books; four pamphlets; four magazines; four periodicals (36 issues); 89 weekly magazine columns; a design for a corporation owned and operated by a federation of its employees; and one wonderful invention. Also find here selected correspondence and financial documents. See also Dr. Abraham Sperling's [short bio](#) of Sidis; Adzi's [short bio](#); and Dan Mahony's compilation of materials for biographers [Failure?](#)

[/tap Images to read books, etc. PLEASE CONTINUE SCROLLING TO BOTTOM.\)](#)

2. <http://www.sidis.net/newyorker3.htm>

[Home](#) [Legal Case Menu](#) [W.J. Sidis Biography](#) [.pdf](#)

Where Are They Now? April Fool!

by James Thurber


The New Yorker, Saturday, August 14, 1937, 22-26.



2. La vita perfetta

- In un'intervista al Boston Herald William Sidis dice: «Desidero una vita perfetta e il solo modo è la completa solitudine. Ho sempre odiato le folle».

2. La vita perfetta



<http://www.letteratura.rai.it/articoli/la-perfetta-solitudine-di-un-genio-morten-brask-racconta-william-sidis/31914/default.aspx>

Rai Cultura
LETTERATURA

Scrittori Libri Percorsi Osservatorio Web stories Eventi SPECIALI Inviati da


Novità - 10 libri del 2015

La perfetta solitudine di un genio: Morten Brask racconta William Sidis



2. US Federal Circuits



2. US Const. Amendment I

- Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; **or** **abridging the freedom of speech, or of the press**; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

2. William Sidis (1898-1944) → Diritto comparato della privacy

Immagine tratta Internet Archive - Copertina del libro di A. Wallace, The Prodigy, Dutton, 1986





Immagine tratta da Sides Archives



2. *Sidis v. FR Pub. Corporation*, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)

Fatti

- William James Sidis è stato il soggetto involontario di un breve ritratto biografico e di una vignetta stampati sul settimanale *The New Yorker* del 14 agosto 1937. Ulteriori riferimenti a lui sono stati fatti nel numero del 25 dicembre 1937 e in una pubblicità sul giornale che annunciava il numero del 14 agosto.

2. L'azione

- La sua azione si basava su tre “causes of action”: La prima riguardava la violazione del diritto alla privacy riconosciuto in California, Georgia, Kansas, Kentucky e Missouri.

2. I fatti

- William James Sidis fu un famoso bambino prodigio nel 1910. Il suo nome e la sua bravura erano ben noti ai lettori dei giornali dell'epoca. All'età di undici anni, tenne una conferenza a illustri matematici sul tema dei corpi quadridimensionali. A sedici anni si laureò all'Harvard College, tra l'attenzione dell'opinione pubblica. Da allora, il suo nome è apparso sulla stampa solo sporadicamente e ha cercato di vivere nel modo più discreto possibile. Fino a quando gli articoli contestati non sono apparsi sul New Yorker, sembra che sia riuscito nel suo intento di evitare lo sguardo del pubblico.

2. I fatti

- L'autore [dell'articolo] descrive i primi successi matematici del suo soggetto [Sidis] e l'ampia attenzione che ricevette, quindi racconta il suo crollo generale e la repulsione che Sidis provò in seguito per la sua precedente vita di fama e studio. Lo sfortunato [ex bambino] prodigio viene seguito negli anni successivi, attraverso i suoi tentativi di nascondere la propria identità, attraverso la carriera scelta come impiegato insignificante che non avrebbe avuto bisogno di impiegare insolite doti matematiche, e attraverso i modi bizzarri in cui il suo genio fiorì, come nel suo entusiasmo per la raccolta di biglietti del tram e nella sua abilità con una macchina addizionatrice.

2. I fatti (e gli argomenti)

- Non si sostiene che le informazioni stampate siano false. Anche il modo di fare dell'autore non è amichevole; Sidis oggi viene descritto come dotato di “un certo fascino infantile”. Ma l'articolo è spietato nella sua dissezione di dettagli intimi della vita personale del soggetto, e questo in compagnia di elaborati resoconti della passione di Sidis per la privacy e degli assurdi limiti a cui si è spinto per evitare il pubblico scrutinio. L'opera ha un grande interesse per il lettore, perché è divertente e istruttiva; ma può essere giustamente descritta come una spietata esposizione di un personaggio un tempo pubblico, che nel frattempo ha cercato e ora è stato privato dell'isolamento nella propria vita privata.

2. Argomento

- Si deve ammettere che, in base agli standard rigorosi suggeriti da questi autori [Warren e Brandeis], il diritto alla privacy del querelante è stato violato. Sidis oggi non è né un politico, né un amministratore pubblico, né uno statista. Anche se lo fosse, alcuni dei dettagli personali rivelati erano del tipo che Warren e Brandeis ritenevano [essere appartenenti allo standard di privacy a cui tutti gli uomini, famosi o no, hanno diritto]


2. Argomento

- Ma nonostante l'autorevole opinione contraria, [...] non siamo ancora disposti a concedere a tutti i dettagli intimi della vita privata un'immunità assoluta dalle indiscrezioni della stampa. **Tutti concordano sul fatto che a un certo punto l'interesse pubblico a ottenere informazioni diventa dominante rispetto al desiderio di privacy dell'individuo.** Warren e Brandeis erano disposti a sollevare un po' il velo nel caso dei funzionari pubblici. Noi andremmo oltre, anche se non siamo ancora pronti a dire fino a che punto. **Almeno permetteremmo un controllo limitato della vita "privata" di qualsiasi persona che abbia raggiunto, o abbia ricevuto, il discutibile e indefinibile status di "personaggio pubblico".**

2. Argomento

- Non ci pronunciamo sul fatto che la valenza giornalistica della notizia stampata costituisca sempre una difesa completa. Le rivelazioni possono essere così intime e così ingiustificate, vista la posizione della vittima, da oltraggiare le nozioni di decenza della comunità. Ma quando si tratta di **personaggi pubblici**, i commenti veritieri sull'abbigliamento, la parlata, le abitudini e gli aspetti ordinari della personalità di solito non violano questo limite. **Piaccia o no, le disgrazie e le fragilità dei vicini e dei “personaggi pubblici” sono oggetto di notevole interesse e discussione per il resto della popolazione. E quando questi sono i costumi della comunità, non sarebbe saggio per un tribunale impedirne l'espressione nei giornali, nei libri e nelle riviste del giorno.**

2. William Faulkner 1955



2. Faulkner: American Dream

- “Questo era il **Sogno Americano**: un asilo sacro, un santuario in terra per **l’uomo in quanto individuo**: una condizione nella quale egli potesse essere libero non soltanto dalle vecchie istituzioni gerarchiche del potere arbitrario, chiuse e corporative, che lo avevano oppresso in quanto massa, ma libero da quella massa nella quale le gerarchie della chiesa e dello stato lo avevano costretto e tenuto schiavo come individuo, e come individuo, impotente”

2. Faulkner: American Dream

- “[...] come un’unica voce: ‘Noi fonderemo una nuova terra dove l’uomo possa presupporre che ogni **individuo** – non la massa degli uomini ma gli uomini in quanto **individui** – abbia il diritto inalienabile alla dignità e alla **libertà individuale** all’interno di un tessuto di coraggio individuale, di lavoro onorevole e di responsabilità reciproca’

2. Faulkner

- “Finché **lo scrittore** non commette **un delitto** o si candida a un **pubblico ufficio**, **la sua vita privata è unicamente sua** [...]”

2. Faulkner

- “noi non abbiamo leggi contro il cattivo gusto [...] forse perché nella nostra democrazia **il cattivo gusto è stato convertito in un bene commerciale** e pertanto tassabile e pertanto esposto alla lobby delle associazioni commerciali che nello stesso identico tempo creano il mercato [...] e il prodotto per soddisfarlo, e grazie alla semplice solvibilità il cattivo gusto è stata depurato dal cattivo gusto ed assolto”

2. Faulkner

- “E anche se vi fossero stati i presupposti per una querela, la questione sarebbe comunque rimasta in attivo sul libro mastro dato che **il direttore [del settimanale] poteva scaricare i costi della causa come perdite** di gestione e ascrivere a investimento di capitale l’aumento delle vendite dovuto a quella pubblicità”

2. Faulkner

- “Il punto è che **oggi in America** qualsiasi gruppo o organizzazione, per il semplice fatto di operare sotto la copertura di una espressione come **Libertà di Stampa o Sicurezza Nazionale o Lega Anti-Sovversione**, può postulare a proprio favore la completa immunità riguardo alla violazione dell’individualità – la privacy individuale [...]”

2. Faulkner: una profezia

- “Un tempo attraverso i muri delle nostre case non si poteva vedere né da dentro né da fuori. Oggi, attraverso i muri, si può vedere da fuori, **ma non ancora dentro. Presto potremo fare entrambe le cose. Allora la privacy sarà davvero scomparsa; [...]**”.

2. In Italia

- Il diritto all'oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza
- Inizia a essere riconosciuto negli anni '90 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Fattori propizi: A) allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità: cfr. lezioni precedenti; B) prime normative sulla protezione dei dati personali con diritto alla cancellazione dei dati personali: v. articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46

2. Cass. 1998, n. 3679

- Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, **non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.**

2. Possibile soluzione al caso 1: Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di **valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti;**

2. Possibile soluzione al caso 1: Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681

- tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet (cenni e rinvio)

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione
- Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivi storici di giornali): il titolare di un organo di informazione è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca -
→ identità personale

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

2. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

3. Caso 2

- Il noto cantante Donatello Compreti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, l'emittente televisiva Rete Disinvolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda nel 2020 – da parte della trasmissione «La vita minuto per minuto» – di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione cinque anni prima (nel 2015), e già mandato in onda a quell'epoca dalla stessa emittente Rete Disinvolta. Il cantante agisce davanti al giudice civile per difendere le proprie ragioni.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

3. Domande

- Il diritto all'oblio è un aspetto del diritto alla riservatezza o è distinto dal diritto alla riservatezza?
- Il diritto all'oblio è un aspetto del generale diritto della personalità?
- In quale relazione si pongono diritto all'oblio e diritto all'identità personale?
- Che relazione esiste tra diritto all'oblio e anonimato?

3. Domande

- Nella soluzione al problema posto dal Caso 1 le Sezioni Unite della Cassazione **pongono una differenza tra diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica** di fatti e vicende concernenti eventi del passato. È una distinzione condivisibile o criticabile?
- L'articolazione del diritto all'oblio in tre diverse sub- categorie è condivisibile o criticabile?

3. Domande

- Le Sezioni Unite sembrano alla ricerca di un compromesso che dia sostanza al concetto di bilanciamento tra diritti. Il compromesso viene trovato, nel caso di specie, nella dichiarazione di illiceità della menzione degli elementi identificativi della persona citata nell'articolo di giornale. Si tratta di un compromesso condivisibile o criticabile?
- Quale ruolo gioca in questo caso la dignità?
- L'art. 27 Cost. può avere rilievo?

3. Domande

- La corte nella motivazione afferma quanto segue «è opportuno sottolineare [...] che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito». Con questo argomento la corte intende riferirsi al «bilanciamento caso per caso»?

Riferimenti bibliografici

- R. Pardolesi, [L'ombra del tempo e \(il diritto al\)l'oblio](#), in *Questione Giustizia* 2017/1
- G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2020, 99-104
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633